



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 07/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 11 maggio 2012, n. 96

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. da “Zona per attività di tipo A” in “Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie” - Autorità procedente: Commissario ad Acta per l’esecuzione della decisione n. 8420710 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V.

L’anno 2012 addì 11 del mese di maggio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 11 del 25/1/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1086 del 09/02/2012, il Commissario ad Acta per l’esecuzione della decisione n. 8420710 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG da “Zona per attività di tipo A” in “Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie”, con allegata la seguente documentazione, su supporto cartaceo ed informatico in duplice copia:

- Rapporto ambientale preliminare
- All. 1 - documentazione fotografica
- All. 2 - Elaborati scritto-grafici afferenti la variante costituiti da:
 - relazione tecnica
 - TAV. n. 1 - inquadramento dell’area di variante nel contesto urbano - stralcio di ortofoto - l’area di variante e le imminenti attuazioni del PRG
 - TAV. n. 2 - stralci di P.R.G., di RAFG, ortofoto, catastali, PAI
 - TAV. n. 3 - aspetti paesaggistici

- con nota prot. del Servizio Ecologia n. 1378 del 16/02/2012, l’Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni,

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia,
 - Azienda Sanitaria Locale di Bari,
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 2347 del 28/02/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1954 del 1/3/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "risultano aree interessate da vincoli PAI, per le quali vanno specificate le soluzioni adottate".
 - con nota prot. n. 11bis del 20/02/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2014 del 5/3/2012, il Commissario ad Acta per l'esecuzione della decisione n. 8420/10 in data 22/10/2010 del Consiglio di Stato, sez. V sollecitava un riscontro all'istanza presentata;
 - con nota del Servizio Ecologia prot. n. 2064 del 06/03/2012, l'Ufficio VAS trasmetteva al Commissario ad Acta copia dell'avvio delle consultazioni di cui alla nota n. 1378 del 16/02/2012;
 - con nota prot. n. 46667 del 21/3/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2863 del 3/4/2012, la Provincia di Bari - Servizio Territorio comunicava che: "non si rilevano profili di competenza di questo Servizio in merito alle questioni trattate".
 - con nota prot. n. 3698 del 15/03/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2887 del 04/04/2012, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia comunicava che esistono nell'area interessata dall'intervento beni vincolati e segnalava la necessità di taluni accorgimenti inerenti le trasformazioni in atto;
 - con nota prot. n. 56536 del 02/04/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3265 del 20/04/2012, l'Azienda Sanitaria Locale di Bari faceva pervenire il proprio contributo, indicando l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e il rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici;
 - con nota prot. 17294 del 28/03/2012, al prot. del Servizio Ecologia n. 3457 del 30/04/2012, l'ARPA Puglia non rilevava "criticità ambientali di rilievo presenti nell'ambito territoriale di pertinenza" e trasmetteva i dati di monitoraggio di qualità dell'aria registrati nella stazione di monitoraggio San Nicola.

Preso atto

- delle decisioni del Consiglio di Stato, sez. V n° 8420/2010 e n° 4710/2011

Considerato che

- l'Autorità procedente è il Commissario ad Acta;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al P.R.G. in oggetto sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è una Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi

alle attività giudiziarie”, con un specifico articolo da collocare all’interno delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Bari ad integrazione delle stesse, sotto il Titolo III (zonizzazione), Capo III - Zone di Uso Pubblico, così definito:

“Art. 32 bis - Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e servizi connessi alle attività giudiziarie, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici destinati alle attività giudiziarie ordinarie, minorili, amministrative, tributarie e carcerarie, con ogni relativa infrastruttura a servizio delle stesse attività giudiziarie”.

La variante urbanistica, nel perseguire l’obiettivo primario di realizzare la nuova “Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari”, si propone di conseguire contestualmente l’obiettivo, altrettanto importante, della riqualificazione ambientale del contesto urbano interessato, determinando concretamente il recupero, anche sociale, sia della particolare situazione di degrado delle aree dello stadio S. Nicola (parcheggi abbandonati, degradati e mal frequentati) sia del bene architettonico “Villa Lamberti” sia dell’intera area interessata incolta e abbandonata da 25 anni, oggetto di discariche abusive e di saccheggi da parte di tagliatori di frodo delle alberature esistenti.

La scelta di posizionare la nuova “Sede Unica degli Uffici Giudiziari di Bari” su tale suolo, fra l’altro già individuato dall’Ufficio Tecnico comunale in tempi lontani (anno 1991), veniva identificato a seguito dell’espletamento di un bando pubblico di “Ricerca di mercato” indetto in data 14 agosto 2003 dal Comune di Bari, secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Corte d’Appello di Bari ed approvato dalla Commissione di Manutenzione, ai cui esiti è stata prescelta la proposta (proposta Pizzarotti) che prevede la localizzazione della nuova “Cittadella giudiziaria” proprio nello stesso comprensorio urbano (Tondo di Carbonara). Si rileva che tale progetto non è allegato alla documentazione presentata.

La destinazione urbanistica proposta dalla Variante in oggetto prevede un indice di fabbricabilità territoriale pari a 4 mc/mq e un altezza massima pari a 40 ml, salvo particolari strutture tecniche o di rappresentanza o simboliche, che potranno avere altezza maggiore e comunque non superiore a 80ml, come indicate nel citato art. 32 bis delle NTA del PRG.

Nella Relazione VAS si indica che la proposta prescelta prevede, in ossequio al bando pubblico di Ricerca di Mercato, tutti gli edifici della Giustizia Ordinaria e della Giustizia Minorile, per una volumetria complessiva pari a mc. 774.166, finalizzata a rispondere a tutte le esigenze di spazi definiti nel Quadro Esigenziale predisposto dalla Corte d’Appello di Bari e allegato al bando medesimo. Il bando di gara, inoltre, richiedeva che l’area individuata fosse idonea “a consentire la realizzazione, sul sedime confinante, anche delle strutture carcerarie e di quelle della Giustizia Amministrativa e Tributaria”. In ossequio a tale ultima richiesta del bando, sulla scorta di interventi simili già realizzati, si è assunta, per le suddette future strutture carcerarie e della Giustizia Amministrativa e Tributaria, una ulteriore volumetria di mc. 250.000.

Per quanto concerne le infrastrutture, nella Relazione VAS si specifica anche che un elemento qualificante del progetto prescelto agli esiti della gara (proposta Pizzarotti) è consistito nella proposizione di un sedime in prossimità di aree “già dotate di opere di urbanizzazioni primarie”, (strade, parcheggi, reti urbane). Infatti l’area oggetto di variante si appoggia alla adiacente viabilità primaria esistente, di collegamento dello Stadio S. Nicola con il sistema viario rivolto sia verso il centro cittadino sia verso l’intero territorio provinciale e regionale su cui si estende il Presidio Giudiziario della Corte d’Appello di Bari. A circa 300 metri dall’area oggetto di variante è prevista la fermata della metropolitana di superficie di collegamento con la stazione ferroviaria centrale. Inoltre l’area oggetto di variante dispone nelle immediate vicinanze delle reti impiantistiche urbane di ENEL, GAS e AQP, oltre a il parcheggio di 11 ettari di pertinenza dello Stadio S. Nicola. L’uso a parcheggio pubblico della suddetta area di 11 ettari è stato espressamente stabilito dal Consiglio Comunale con un emendamento introdotto nella citata delibera n° 3/2009.

Nell’area oggetto di variante saranno previste opere di urbanizzazione consistenti essenzialmente nelle reti tecnologiche interrate per l’allacciamento della nuova opera giudiziaria alle reti urbane, strade di

circolazione interna, aree a verde attrezzato e piccoli parcheggi perimetrali agli edifici, in numero non superiore a 100 posti auto riservati ai mezzi di servizio e di sicurezza.

L'analisi contenuta nel Rapporto preliminare ha verificato la coerenza con la pianificazione in merito alle Aree Protette, al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) e al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede:

- nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale relative alla realizzazione progettuale prevista dalla Variante e che, pur facendo riferimento alla L. R. 13/2008, sono descritte nel Rapporto Preliminare ma non sono integrate nell'art. 32 bis della NTA del PRG relativo alla nuova destinazione;
- nelle scelte localizzative che devono considerare non solo l'aspetto delle infrastrutture esistenti, ma anche altri aspetti di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, creazione di quartieri satellite, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all'urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP), come sottolineato altresì all'art. 4 co. 2 della citata L.R. 13/2008.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE ALLA VARIANTE

La variante al P.R.G. interessa un suolo di 28,9 ettari, ubicato nel Comune di Bari, ricadente nella Circostrizione IV Carbonara Ceglie Loseto, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 66, p.lle nn. 99, 101, 103, 104, 612, 613 e al foglio di mappa n. 74 p.lla n. 24, di proprietà degli eredi Lamberti (Lucia e Cesare Lamberti).

L'area oggetto della variante ricade nel settore sud occidentale del tondo di Carbonara, a breve distanza dal confine comunale con l'agro di Bitritto e dal casello autostradale nella direzione verso Taranto. Più in particolare l'area in variante è prossima all'area sportiva costituita dal complesso dello Stadio S.Nicola, dal quale è separata da un ampio parcheggio scoperto di circa 11 ettari e dal reticolo viario di pertinenza, quest'ultimo idoneo ad assicurare a sua volta l'accesso alla zona interessata dalla variante al p.r.g.

L'area interessata ha orografia pianeggiante e versa in condizioni di totale abbandono, coperta prevalentemente da vegetazione spontanea in cui si sono persi per la quasi totalità i segni delle coltivazioni agricole un tempo prevalenti nella zona, ad impianti di uliveto e mandorleto. Si evince tuttavia dalla relazione che gli alberi di ulivo in buono stato vegetativo saranno trapiantati nelle aree destinate a verde. Si segnala pertanto la necessità di approfondire tale aspetto in relazione al rispetto della normativa in materia, in particolare della LR 14/2007.

L'unico edificio presente è la Masseria fortificata Lamberti-Triggiani, una masseria fortificata risalente al 1700, in stato di evidente abbandono e degrado.

L'analisi nel rapporto preliminare ha approfondito sommariamente il contesto non mettendo in luce particolari aspetti di interesse ambientale.

Ciò nonostante, questo Ufficio ritiene importante evidenziare alcuni aspetti ambientali inerenti sia l'area

d'intervento nello specifico che più in generale l'ambito territoriale a scala comunale, al di là dei valori e dei vincoli sull'area interessata evidenziati nella sezione seguente:

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Bari è classificato come C, ovvero zona ove si presentano situazioni di inquinamento dovuto a "traffico e attività produttive" ("comuni nei quali oltre a emissioni di traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti") e attualmente non esistono in zona centraline di monitoraggio della qualità dell'aria. Tuttavia nella nota dell'ARPA Puglia, prot. 17294 del 28/03/2012, che trasmetteva gli ultimi dati di monitoraggio di qualità dell'aria disponibili per la stazione di monitoraggio San Nicola (2008-2010), spenta nel 2011, si evidenziano nella stessa area una diminuzione delle concentrazioni di PM10 e un aumento dei limiti di legge rilevati nell'ultimo anno di monitoraggio relativi all'ozono;
- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Bari convoglia i suddetti reflui agli impianti di depurazione Bari ovest e Bari est, che, dai dati del PTA, risultano dimensionati rispettivamente con una potenzialità di 242.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico generato pari a 252.105 AE e 569.289 AE; per cui sono previsti nello stesso piano interventi di adeguamento, ampliamento e nuovo collettamento, che si presume possano mutare lo scenario attuale; tuttavia allo stato attuale alcuni di questi interventi non risultano essere stati autorizzati dall'ATO nel Piano Operativo Triennale 2010 - 2012;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche, si rileva per il comune di Bari una percentuale media di RD per l'anno 2011 che si attesta ad un valore pari al 20% con una produzione procapite di RSU totale che si attesta a circa 600 kg procapite/anno (dati 2011 - fonte www.rifiutiebonifica.puglia.it);
- inoltre, il Rapporto sullo stato dell'ambiente redatto dal Comune di Bari (ed. 2006) mette in luce alcuni aspetti, riguardanti l'intero territorio comunale:
 - elevati consumi giornalieri di acqua per uso domestico;
 - bassa disponibilità di verde pubblico procapite;
 - bassa percentuale di potenza installata riveniente da fonti energetiche rinnovabili e di contro gli elevati consumi energetici;
 - consistente traffico veicolare rinveniente non solo dall'elevato numero di veicoli in entrata e uscita dalla città e circolanti all'interno del perimetro cittadino.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nei documenti per la verifica di assoggettabilità alla VAS, che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici, si riporta quanto indicato nella Relazione VAS, che fa riferimento ai "Primi adempimenti" al PUTT/P di cui all'art. 5.05 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), adottati con delibera di C.C. n. 169 del 19/11/2002 e dotati di attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/p con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11/02/2003, nel PUTT/p regionale e con quanto segnalato nelle note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia (prot. n. 3698 del 15/03/2012) e della ASL Bari (nota prot. n. 56536 del 02/04/2012).

Ai sensi di ciò l'area in oggetto è interessata:

- dall'immobile "Villa Lamberti" e pertinenze, vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, di competenza della Soprintendenza;
- dalle aree di pertinenza e annessa del bene architettonico extraurbano "Masseria Lamberti" (vincolo architettonico VA18), coincidente con il precedente;
- da un ATE di valore distinguibile "C", per cui è necessario il parere paesaggistico, ove non specificatamente escluso dalla normativa vigente;
- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa

comunitaria, nazionale e regionale, l'area:

- non ricade nel perimetro di aree naturali protette;
 - non ricade in alcuna Important Bird Area (IBA);
 - non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;
- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, si riporta quanto indicato nel Rapporto Preliminare, che fa riferimento al Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; l'area di intervento:
- è interessata da un elemento del reticolo idrografico;
 - ricade in aree identificate ad alta, media e bassa probabilità di inondazione;
 - non ricade in aree identificate come a rischio o a elevata pericolosità geomorfologica;
- per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area
- rientra nelle aree di tutela quali-quantitativa, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009), pertanto è sottoposta alle misure di cui all' allegato n. 14 del Piano di Tutela delle Acque.

Da tale analisi emerge un certo valore paesaggistico e una particolare sensibilità ambientale dell'area in esame.

Si ritiene opportuno specificare inoltre che l'area in oggetto di variante è posizionata al centro di importanti previsioni di P.R.G., in diverse fasi di attuazione e alcune assoggettate alla procedura di VAS. In particolare essa è ubicata:

- in adiacenza della grande area per "Terziario-Direzionale", il cosiddetto "Tondo di Carbonara" (maglie 50, 51, 52 e 53), della superficie di circa 30 ettari, su cui è consentita una volumetria massima di circa 1.500.000 mc destinata metà a residenze e metà a uffici, con una previsione di circa 15.000 nuovi abitanti;
- a breve distanza dall'importante "Zona di espansione" costituita dalle maglie 18, 19 e 20, dove è previsto un significativo insediamento residenziale di circa 500.000 mc, per 5.000 nuovi residenti;
- in adiacenza alle aree circostanti lo stadio S. Nicola, per cui esiste il "Piano di riqualificazione dello stadio S. Nicola", approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3/2009, in Variante al P.R.G, che prevede, per lo stadio e per le aree attigue, attività sportive, ricreative, culturali, commerciali, ricettive, espositive;
- in adiacenza alla grande maglia di circa 180 ettari destinata dal P.R.G. alle "Sedi Universitarie".

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Per quanto riguarda gli impatti, nel rapporto preliminare l'analisi ha sinteticamente individuato effetti esclusivamente a carico del consumo di risorse (suolo, acqua, energia) e sull'aumento della produzione di rifiuti e ha indicato le relative misure di mitigazione (riguardanti l'uso delle risorse rinnovabili, l'abitare sostenibile, il riuso delle risorse, ecc).

Si ritiene tuttavia che l'analisi sia incompleta sia per quanto riguarda l'individuazione degli impatti potenziali, che nell'indicazione del loro peso, attesa l'entità del possibile intervento e le peculiarità dell'area interessata. Si possono infatti presumere effetti significativi anche sull'aumento del traffico, sulla produzione di acque reflue, sull'incremento dell'inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico) e sul paesaggio (non solo in relazione al vincolo presente e alla qualità del costruito ma anche in termini di influenza sullo skyline, percepito da particolari punti di vista come ad esempio dagli assi stradali di attraversamento della città e di accesso allo stadio). Inoltre andrebbero considerati significativi anche altri impatti derivanti dalla localizzazione piuttosto lontana dai contesti consolidati o in via di consolidamento, che possono comportare anche una maggiore incidenza dei costi per la gestione urbana (trasporti, rifiuti, manutenzione urbana ecc.), o quelli derivanti dall'inserimento di tale elemento

antropico in un'area agricola. Quest'ultimo aspetto non soltanto incide sul consumo di suolo, ma influisce anche sulla cd. "rete ecologica polivalente" (PPTR), che seppure non assolva propriamente ad una vera e propria funzione di interscambio ecologico, al tempo stesso però, assicura il mantenimento di un certo livello di naturalità al di fuori del contesto urbanizzato e potrebbe nel tempo, salvaguardando un qualche grado di permeabilità e di connessioni verdi (es. reticolo di siepi e alberate), atti a consentire l'istituirsi di relazioni ecologiche, assumere le funzioni proprie degli ambiti di connessione naturali ad esempio con le vicine lame, che rappresentano un importante bacino di biodiversità.

Infine si evidenzia che la valutazione degli impatti, si riferisce principalmente alla variante ed alla zona direttamente interessata da questa e non anche all'ambito territoriale circostante, pertanto sarebbe opportuno considerare il peso che tali effetti potrebbero generare sulle diverse componenti ambientali, tenendo in opportuno conto anche il loro carattere cumulativo (allegato I, punto 2, alinea 2 D. Lgs. 152/06), derivante da "effetti sinergici di diversi impatti dello stesso intervento, o dalla somma dello stesso tipo di impatto con altri prodotti da diverse sorgenti nell'area vasta interessata" (definizione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale). Si rammenta infatti che al momento presso questo Ufficio sono stati presentati per la verifica di assoggettabilità alla VAS per la stessa zona altri piani attuativi e varianti urbanistiche, che potrebbero influire in sinergia con tale intervento sull'area interessata.

Si ribadisce inoltre che le stesse misure di mitigazione non sono state integrate nel proposto art. 32 bis relativo alla nuova destinazione né tanto meno è stato possibile verificare che le stesse siano presenti negli elaborati della proposta progettuale inquadrata dalla variante, in quanto non allegati all'istanza prodotta.

Alla luce di ciò, dovrebbero pertanto anche essere adeguatamente esplicitate le ragioni che spingono a variare la destinazione urbanistica dell'area oggetto d'intervento evidenziando costi/benefici sotto il profilo economico, sociale nonché ambientale e l'assenza di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all'urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che la Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" nel comune di Bari possa comportare impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e pertanto si dispone l'assoggettamento della Variante stessa alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si precisa che gli elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale dovranno tenere conto di tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento e dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" nel comune di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti per legge nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma

previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di assoggettare la Variante al P.R.G. da "Zona per attività di tipo A" in "Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie"- Autorità procedente: Comune di Bari alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
